

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ ALPINISTICHE **NEL TERRITORIO DEL PARCO.**

PREMESSO CHE

- l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità verso l'intera comunità nazionale, europea e mondiale, della conservazione, per le generazioni presenti e future, del territorio, dell'ambiente, degli ecosistemi e del paesaggio del territorio del Parco atteso il loro elevato contenuto in biodiversità, valore ecologico, scientifico, storico e culturale;
- l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha la responsabilità di preservare vasti territori ad elevata naturalità che devono essere lasciati liberi di strutture di qualsiasi tipo al fine di permettere all'uomo moderno un contatto con una natura non ancora trasformata, né adattata alla sua presenza;
- il territorio del Parco, in particolar modo il Gran Sasso è stato da secoli teatro di attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche e torrentistiche tanto che queste ultime sono diventate cultura delle popolazioni locali e motivo di un turismo consapevole da parte di fruitori sia italiani sia stranieri;
- la pratica di alcune attività sportive moderne comporta inevitabilmente un aumento del livello di "artificializzazione" e di attrezzatura del territorio nel quale si esercitano nonché un degrado dei terreni e dei pendii sui quali si snodano vie alpinistiche e percorsi escursionistici;
- le attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, sciescursionistiche, speleologiche e torrentistiche, etc rappresentano, se praticate nella corretta maniera, uno dei modi migliori e privilegiati per la visita del Parco stesso;
- le attività turistiche vanno effettuate con le dovute attenzioni per l'ambiente nel quale si svolgono al fine della tutela e della conservazione di ecosistemi, habitat e specie all'interno del territorio del Parco e possono altresì rappresentare, se non effettuate con le dovute cautele, un pericolo per la propria e altrui incolumità;
- la crescita della presenza turistica nel territorio del Parco impone una razionalizzazione dei sentieri escursionistici e delle vie di arrampicata, tenendo conto della necessità di limitare la pressione antropica su determinati luoghi, particolarmente in alcuni periodi dell'anno;
- al fine di valutare l'impatto della rete escursionistica, delle vie di arrampicata, etc. ..., esistenti nel Parco, si procederà alla loro individuazione da parte dell'Ente Parco, del Club Alpino Italiano e dei Collegi Regionali delle Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna delle Regioni Abruzzo e Marche. CAI e Ente Parco si impegnano altresì a mantenere la rete sentieristica e le vie di arrampicata, anche sulla base degli studi esistenti sul patrimonio naturale presente nel Parco e/o sulla base di studi da effettuare ad hoc. Tale elenco potrà essere aggiornato periodicamente a scadenza biennale/triennale previa concertazione con i soggetti menzionati;
- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- Vista la Direttiva 79/409/CEE, recepita tramite Legge 157/92;
- Vista la Direttiva 92/43/CEE, recepita tramite il D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03;
- Vista la Legge Quadro per l'Ordinamento della professione di Guida Alpina n. 6 del 2 gennaio 1989.

- Vista la Legge della Regione Marche n. 4/96.
- Vista la Legge della Regione Abruzzo n. 86/98.
- Visto il Piano d'Idoneità del Camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*), redatto a seguito del Progetto LIFE02/NAT/IT/8538.
- Considerate le intese raggiunte con il Club Alpino Italiano ed i Collegi Regionali delle Guide Alpine abruzzesi e marchigiane in ordine alla iniziativa di cui al presente regolamento ed alla concertazione espletata con i predetti soggetti con il fine di pervenire all'osservanza comune dell'articolato che segue, quale frutto di un lavoro sinergico tra i soggetti richiamati.

Art. 1 oggetto del regolamento.

1. L'oggetto del presente regolamento è quello di disciplinare le attività alpinistiche escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, etc. ... in modo che esse possano essere svolte liberamente in tutto il territorio del Parco, in maniera tale che il loro esercizio non pregiudichi la tutela e la conservazione degli ambienti nei quali esse sono svolte.
2. L'alpinismo, l'escursionismo, lo scialpinismo, la speleologia e il torrentismo nonché le altre attività analoghe devono svolgersi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3 che segue, e della normativa di cui in premessa.
3. Per l'effettuazione di itinerari che richiedono più giorni, è consentito il bivacco notturno, anche con la tenda, ma senza lo scavo di canalette nel manto erboso per il drenaggio dell'acqua.
4. Queste attività possono essere esercitate liberamente, nel rispetto della flora, della fauna, della geologia, della geomorfologia nella totalità del territorio del Parco fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'art. 9 che segue.

Art. 2 definizioni delle attività.

1. L'**alpinismo** è il percorrere delle zone rocciose, glacializzate, innevate o ghiacciate delle montagne, in ambiente isolato, lontano e selvaggio (alpinismo d'avventura), seguendo degli itinerari che presentano difficoltà variabili sia tecniche sia psicologiche, che conducono ad una vetta, ad un valico oppure al termine di una parete rocciosa o di un pendio innevato, anche con gli sci ai piedi.
 - 1a). Per il superamento delle difficoltà tecniche si possono utilizzare delle metodologie di assicurazione, atte a prevenire incidenti che compromettano l'incolumità personale, senza modificare l'ambiente.
 - 1b). Oltre al materiale di assicurazione tradizionale possono essere utilizzati chiodi a espansione per l'attrezzatura delle soste, per evitare danni alla roccia con le continue chiodature e schiodature; il numero di ancoraggi tra le soste deve restare limitato al minimo indispensabile
 - 1c). L'adattamento delle Vie Storiche con le metodologie moderne per il mantenimento delle condizioni di sicurezza non deve comportare un deterioramento ambientale e paesaggistico, deve salvaguardare l'interesse sportivo, senza denaturare o sminuire l'aspetto e l'interesse storico delle vie.
 - 1d). La pratica dell'alpinismo è consentita liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.
2. L'**arrampicata sportiva** consiste nell'arrampicare su massi, blocchi e/o falesie, tramite passaggi di ogni difficoltà il cui fine è procurare piacere sportivo, della prestazione fisica e delle difficoltà tecniche superate mediante il concatenamento di gesti tra i più belli e vari, oltre che athleticamente difficili e impegnativi. Essa è consentita liberamente nelle località descritte nel seguente art. 6, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.

2a). Gli itinerari sono attrezzati in maniera da ridurre al minimo il rischio di incidenti in caso di caduta che, per le difficoltà elevatissime che si cerca di superare, ha una elevata probabilità di verificarsi. Il fine è di mettere in condizioni di tranquillità l'arrampicatore, il quale può sentirsi sicuro nel portare i propri gesti ai limiti.

3. Il **bouldering** è una branca dell'arrampicata sportiva che consiste nell'arrampicare su massi e blocchi di roccia di buona qualità – privi naturalmente di vegetazione - , senza che occorra alcuna attrezzatura (si arrampica slegati). Esso é consentito liberamente in tutto il territorio del Parco salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.

4. Al contrario dell'alpinismo, l'arrampicata sportiva e il bouldering non tendono al raggiungimento di una vetta o di un valico in alta quota e sono svolte in aree generalmente a bassa quota e all'uopo appositamente dedicate.

5. Le **attività su terreno libero da neve** sono costituite dal camminare sui sentieri della rete escursionistica, per la percorrenza di valli e crinali e il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, etc... Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.

6. Le **attività in ambiente innevato** sono quelle che consentono di percorrere, con gli sci, ciaspole, scarponi e ramponi, etc ... , valli, pendii, creste, crinali, canali etc... per il raggiungimento di vette, valichi, rifugi, etc... Esse sono consentite liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.

7. **L'attrezzatura delle vie escursionistiche (vie ferrate) o di arrampicata**, la moltiplicazione degli ancoraggi su un sito o la moltiplicazione dei siti attrezzati può portare a un degrado ambientale spesso non sostenibile in particolare all'interno di un parco ed anche in relazione all'etica comportamentale della frequentazione rispettosa della montagna.

Art. 3 finalità e principi.

1. Le **finalità** di cui al presente regolamento sono:

- a) evitare ogni tipo di danneggiamento alla fauna, alla flora, alla geologia e geomorfologia. Nessuna via di arrampicata potrà essere tracciata vicino ad un sito di nidificazione degli uccelli o, in ogni caso, in aree particolarmente importanti per la fauna rupicola come, ad esempio, i siti di parto del Camoscio d'Abruzzo. Per quanto riguarda le vie di arrampicata esistenti poste vicino ad un sito di nidificazione degli uccelli o in altre aree importanti per la fauna rupicola, si provvederà ad un loro esame ed eventuale limitazione o chiusura ai sensi del successivo art. 9.
- b) preservare al massimo da ogni tipologia di attrezzatura le alte quote e gli spazi ad elevata naturalità. È vietata qualsiasi snaturazione delle vie storiche d'accesso alle vette più prestigiose.
- c) conservare le difficoltà originarie (anche psicologiche) senza cercare di diminuirle tramite mezzi artificiali.
- d) Rendere edotti gli alpinisti ed escursionisti che è necessaria una adeguata preparazione fisica e psicologica per espletare la disciplina sportiva, la quale implica anche e soprattutto l'accettazione dei relativi rischi..
- e) Sensibilizzare alpinisti ed escursionisti che, per svolgere le loro attività, essi si muovono in ambienti delicati, i quali hanno bisogno, e meritano, il massimo rispetto.
- f) Per quello che concerne gli aspetti prettamente tecnici (chiodature, manutenzione vie ferrate, etc...), preventivamente considerati ammissibili dall'Ente Parco da un punto di vista ambientale, il Parco si avvarrà di una commissione composta da: 1 rappresentante dell'Ente Parco, 1 rappresentante del Club Alpino Italiano e 1 rappresentante dei collegi delle Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna.

Art. 4 Le attività su terreno libero da neve.

1. Le attività su terreno libero da neve si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco, tranne le limitazioni di cui all'art. 9.
2. Gli escursionisti sono tenuti a percorrere i sentieri, per evitare l'insorgere di gravi fenomeni erosivi (sentieri che attraversano ghiaioni, rocce, pendii ripidi), il disturbo alla fauna selvatica e il danneggiamento della vegetazione.
3. I soggetti coinvolti nella stesura del presente regolamento si impegnano a collaborare per la manutenzione dei sentieri, al fine di consentire che gli escursionisti individuino con facilità il sentiero, senza uscire dallo stesso, provocare dei danni e ridurre la propria sicurezza.
4. In relazione ai Percorsi attrezzati, sarà permesso esclusivamente il ripristino e la manutenzione delle ferrate storiche.

Art. 5 Le attività in ambiente innevato.

1. Le attività in ambiente innevato si possono praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all'art. 9 ed il rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa.

Art. 6 arrampicata sportiva e bouldering.

1. Il bouldering si può praticare liberamente su tutto il territorio del Parco fatte salve le limitazioni di cui all'art. 9 ed il rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa.
2. L'attività di attrezzatura delle vie multiple (arrampicata sportiva) sarà limitata alle strutture situate in aree raggiungibili a partire dai pressi delle strade con pavimentazione asfaltata e aperte alla circolazione delle automobili.
3. I siti di arrampicata sportiva potranno essere attrezzati in prossimità dei rifugi alpini solo previa autorizzazione del Parco.
4. L'attività di bouldering potrà essere svolta liberamente purché non danneggi la flora e disturbi la fauna dei dintorni del sito e non comporti l'asportazione di vegetazione dal blocco di roccia stesso.
5. I frequentatori dovranno mantenere la pulizia dei siti di arrampicata pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.10.

Art. 7 attività speleologiche e torrentismo.

1. L'attrezzatura delle cascate, dei canyon, delle forre e delle grotte è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco ed è soggetta alle stesse regole impartite nel presente regolamento per l'alpinismo.
2. La pratica delle attività speleologiche e torrentistiche è consentita liberamente su tutto il territorio del Parco, salvo eventuali interdizioni di cui all'art. 9 che segue.

Art. 8 divieti generali.

1. È vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali.
2. È vietata la realizzazione di nuovi percorsi attrezzati (ferrate, forre, etc ...).
3. È vietato percorrere i ghiaioni.
4. È vietato uscire dai sentieri nelle aree rocciose e sui ghiaioni.
5. È vietato chiodare vie alpinistiche dall'alto.
6. È vietato qualsiasi rumore e/o schiamazzo anche tramite l'utilizzo di radio, altoparlanti, etc ... che possa turbare la fauna della montagna e gli altri alpinisti ed escursionisti.

7. È vietato in generale l'impiego di motoslitte o battipista ad esclusione delle necessità di servizio delle stazioni di sport invernali esistenti e delle attività di soccorso e pubblica sicurezza.
8. È vietata la circolazione di mezzi motorizzati come moto da cross o da trial, tricicli e quadricicli a motore (quad e affini) fuori dalle strade sterrate aperte alla circolazione.
9. È vietata la circolazione di mezzi motorizzati lungo sentieri e mulattiere, a causa del danneggiamento del suolo e dell'insorgere di fenomeni erosivi causabili dall'azione abrasiva esercitata dai pneumatici e del disturbo ambientale che può essere arrecato dalla penetrazione di veicoli motorizzati in aree altrimenti indisturbate. Il presente comma non si applica agli aventi diritto di uso civico.

Art. 9 Interdizioni.

1. L'Ente Parco può interdire, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, la frequentazione di alcune particolari aree per la conservazione di ecosistemi, habitat e specie, provvedendo, conseguentemente, anche alla chiusura di sentieri, piste e vie di arrampicata esistenti, sulla base delle conoscenze a disposizione e/o di studi specifici.
2. Tali interdizioni, che potranno essere a tempo indeterminato o limitate nel tempo (ad esempio periodo riproduttivo di una o più specie), saranno formalizzate in speciali atti pubblicizzati completi di adeguata cartografia.
3. In tali atti potrà essere eventualmente considerata la possibilità di ingresso a turisti (in numero limitato) esclusivamente se accompagnati da Guide Alpine o Accompagnatori di Media Montagna o a referenti del Club Alpino Italiano e di Club Alpini Stranieri, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Art. 10 sanzioni e sorveglianza.

1. Il mancato rispetto del presente regolamento (divieti di cui agli art. 8 e 9) comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 734, 650 e 635 del c.p. dell'art. 18 della L. 349/1986 e s.m.i., dell'art. 30 della L. 394/1991 e s.m.i..
2. La verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è demandata al Corpo Forestale del Stato (CTA/CFS).

Art. 11 soccorso.

1. Il Soccorso e la prevenzione degli incidenti in montagna e su terreno impervio sono assicurati dal Club Alpino Italiano attraverso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche in concorso con le altre forze istituzionali ai sensi della L. 74/2001.